



PARERE N.14 del 22 aprile 2026

Prot. n. 102069 del 22 aprile 2026

Oggetto: Procedure per la progressione economica orizzontale

Il/La signor/a con istanza del 10 aprile 2026 ha chiesto il parere del Garante riguardo l'esclusione dalla valutazione della performance dei periodi da lui/lei prestati presso l'Ateneo con contratto a tempo determinato nell'ambito delle procedure per la progressione economica orizzontale.

L'istante dal 25 maggio 2021 era stato/a assunto/a con contratto a tempo determinato, rinnovato fino al 6 febbraio 2024, dal 7 febbraio 2024 passava a contratto a tempo indeterminato con ruolo C1.

L'Ateneo gli/le aveva riconosciuto quale requisito di accesso alla procedura l'anzianità di servizio prestato con contratto a tempo determinato, in linea con quanto previsto dall'articolo 105, comma due, punto 7 del CCNL Comparto Università ("I periodi di lavoro con contratto a tempo determinato... concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali"). Non viene invece riconosciuta la valutazione della performance per gli anni di servizio prestati a tempo determinato.

La direzione dell'area Persone e Organizzazione in proposito ha precisato che, in applicazione dell'articolo 3 punto 2 lett. a) del CCI del 6 novembre 2025 ("in caso di eventi che interrompono la carriera e/o ingressi/ cessazioni in corso d'anno la media verrà riproporzionata"), l'avviso di selezione PEA 2025 ha previsto che "il punteggio sarà assegnato in relazione ai periodi di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato". In effetti l'avvio di un nuovo contratto a tempo indeterminato realizza la fattispecie concreta in esame, poiché viene riconosciuto il periodo prestato

Il Garante



a tempo determinato ai fini dell'anzianità di servizio richiesta, così come indicato dall'art. 105 comma 2 punto 7 CCNL, che precisa “in caso di assunzione a tempo indeterminato”, mentre ai fini della valutazione di performance è corretto applicare la citata norma del Contratto Collettivo Integrativo in combinato disposto con l'avviso di selezione PEA 2025 all'art.5, lett.a).

Per quanto sopra esposto si esprime opinione sfavorevole alla richiesta dell'istante.

Il presente parere viene trasmesso alla Rettrice, alla direzione Area persone e Organizzazione, all'istante.

Firenze,

f.to Il Garante
Carmelo Cantone

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 “

“L'originale della presente dichiarazione è conservata presso l'Ufficio del Garante dell'Università di Firenze”